

Numero della proposta

260 CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186

Proposta di Legge presentata nella tornata del *137*  
dal *Dip. M. M. M.*  
dal *M. M. M.*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

~~Projet de loi relatif à l'initiative parlementaire~~  
~~présenté au Sénat le 29 mars 1879~~

# ~~Projet de loi~~ ~~d'initiative parlementaire~~

## Modifications

des art. 67, 68 et 69 du Règlement de la Chambre  
relatif à l'initiative parlementaire -

présenté au Sénat le 29 mars 1879.

## ~~Relaxation~~

Le Sénat. L'initiative parlementaire est le  
droit de proposer la plus urgente  
et efficace application  
des lois de l'autorité législative de  
celle qui est investie la représen-  
tation nationale. La Cham-  
bre ne peut donc jamais  
être accusée de  
négligence, elle ne peut  
être accusée de  
négligence, elle ne peut  
être accusée de  
négligence.

Cette initiative, elle-même

giorno robustamente colpito  
da quella della proposta  
di legge, e quella della  
interpellanza.

Il diritto di presentare leggi  
ha certo l'aspetto di una  
più maestosa solennità  
ma praticamente trova  
una applicazione ben cir-  
coscritta, mentre la forma  
vivace della interpellanza  
racchiude in se stessa  
l'elemento più attivo  
(e voluttuoso della vita  
parlamentare).

Ben lo compresero i francesi  
quando si compiacquero  
di avere, sebbene in  
confine all'articolo circoscritto,  
riacquistato questo diritto  
che fu sempre considerato  
come lo strumento più  
efficace di una legittima  
influenza.

L'interpellanza in fatto è

1919  
La formula, più caratteri-  
stica e attiva del parla-  
mentarismo; per la sua  
flessibilità essa ci permette  
di controllare l'operato  
del potere esecutivo, sor-  
vegliandolo sopra i suoi  
la sua sfera di compe-  
tenza; lotta e superiorità  
L'interpellanza va som-  
mersa e scemata ogni  
materia e potenza del  
legislatore.

e non è dunque divagare in  
ardimento di forza basta  
Ora il richiamare tutta  
L'attenzione della Camera  
fatti misero disciplinari,  
che per il nuovo regola-  
mento ordinano la pro-  
cedura di quell'azione  
che ci permette giorn-  
nalmente di chiamare  
i ministri a render  
conto del loro operato

davanti al tribunale della  
barra.

L'imparzialità e il sereno de-  
notto colleghi ci difenda-  
no dall'avvertire che qui  
non ha la parola una  
ragione di partito; non  
è l'opposizione che regna  
su un terreno incom-  
do e accidentato, costretta  
a combattere con armi  
spuntate, dichiara di  
non poter accettare ra-  
gionevolmente una lotta  
in condizioni troppo sfa-  
vorevoli.

Tuttavia invece di un'argu-  
mento che deve ugual-  
mente interessare tutti  
i Deputati, imperocché,  
ammigliorando gli in-  
stanaggi della ma-  
schina parlamentare, noi  
ci metteremo in grado  
di compiere meglio quel

5.  
sacro al quale soltanto un  
lo alludiamo con tanto  
sacrificio personale e con  
così grave responsabilità  
comune.

Queste considerazioni indifferen-  
zia la Camera ad acco-  
gliere con indulgente bene-  
volenza il progetto che vi  
presentiamo; infatti, la  
prima istanza del boni-  
tato rivale ha bene acco-  
preso tutto il valore della  
questione di procedura  
parlamentare che noi sopra-  
mo affrontare, egli non  
dimentica il adagio fran-  
se che « la forma vince  
spesso il diritto ».

Non temiamo troppo la ecce-  
zione dilatoria che alcuni  
potranno avanzare, osser-  
vando trattarsi di un  
regolamento provvisorio  
che oggi provato di ero-  
quoto della pratica,

ritorno la potenza di molte  
così, e può veramente  
desiderare l'azione depu-  
rativa di una discussio-  
ne generale e completa,  
atta a rimediare radi-  
calmente a tutte gli in-  
convenienti lamentati.  
In fatto, se taluno ci rimanesse  
come al solito, all'epoca  
al di là io venire con-  
sigliandosi ad aspettare  
quel futuro incerto  
per provvedere ad una ri-  
forma sostanziale ed orga-  
nica che permetta di  
coordinare su un piano  
generale ed armonico  
tutte le modificazioni sug-  
gerite dalle esperienze  
parlamentari che avre-  
mo duramente esperite,  
noi ci permetteremo di  
sottoporre al vostro aver-  
sario due principali os-  
servazioni.

... l'articolo di cui si parla <sup>la</sup> <sup>187</sup>  
ancora d'interpellanza  
non ha un netto addo-  
lo colle altre disposizioni  
del regolamento; esso è  
un tutto completo nella sua  
parte. E dunque alla  
Camera, finché di mi-  
ciora radicalmente, o se  
franchia del suo diritto  
formale, potrà sempre in-  
trodurre le sue leggi se-  
cotte, nei futuri rego-  
lamenti senza ragionevole  
pericolo di turbare in  
alcun modo l'armonia  
della sua futura legisla-  
zione.

I Ancori, partigiani della ri-  
forma ammetteranno  
facilmente, che per com-  
piere è anzitutto neces-  
sario d'incominciare;  
e se è vero che chi bene  
comincia è alla metà  
dell'opera, non si potrà  
che lodare la Camera se.



8  
fatta anche dei difetti che  
coniano la parte più effi-  
cace nella sua procedura  
si è subito adoperata a  
correggerli, cominciando  
le riforme dal migliora-  
mento di quell'arma  
che deputati di maggio-  
ranza o di opposizione  
devono giornalmente  
brandire nelle incruente  
loro lotte.

L. F.

1871

L'aulo parlamento non ammet-  
teva che una forma di in-  
terpellanza, la solenne,  
dichiarata dagli articoli  
56. e 57, per i quali il  
richiedente presentava do-  
manda scritta al Presi-  
dente che l'annunciava nella  
prossima seduta ed era dalla  
Camera; il ministro for-  
mulava conchiudo di ac-  
cettazione o di rifiuto,  
nel secondo caso l'inter-  
pellante sviluppava le  
sue osservazioni, dopo di  
che la Camera passava  
senza discussioni a

settare il giorno dello scioglimento; la forma cortese nell'invio a tempo indetermi- nato, permetteva alla mag- gioranza di elezione orita- dae l'interpellanza, mante- nendola però in una condi- zione sospensiva che sul atto di sovrana volontà della ca- mera poteva sempre trasfor- mare in una accettazione di fatto.

Gli articoli 67, 68, 69 del nuovo regolamento introducono in argomento delle radicali mo- dificazioni; alla interpellanza conservata, fu aggiunta com- pagna la interrogazione che sotto una forma più umile e spigliata, cerca di far luogo ad una procedura accelerata e sommaria, ottima nei casi

6 113  
di una cosa per trovarvi alle  
deputazioni l'imperio del sistema  
parlamentare.

È questo un prezioso summa-  
mento imperocché, quando  
non è questione di fatti che  
implichino principi di diritto  
o di laudabilità del proce-  
dimento è reclamato sic-  
come elogiato un sistema di  
pratica efficace.

Casi per esempio, quando è questione  
di scattare la scorta di at-  
tività di un ministro per  
spingerlo a sollecitare urgenti  
lavori, quando si domandano  
notizie o documenti di  
cui parlante è il bisogno  
perché riguardano questioni  
di attualità, la interroga-  
zione è un prezioso trovato  
per ottenere uno scopo che

ritardati e inutilmente  
perduti.

Se però l'ordine è teoricamente la  
distinzione introdotta dal re-  
golamento deve pur troppo  
deplorare che la ragione  
fallisca allo scopo.

Di fatti, se è praticamente con-  
stato che i ministri po-  
ssano rimandare a tempo a  
suo talento la risposta alla  
interrogazione - il che basta  
in un caso a far cadere  
una interrogazione, per la  
quale si domandava il solle-  
vato compimento di un lavoro  
che ritardato causa tutti i  
danni che l'interrogante  
voleva evitare.

Perché l'interrogazione possa pra-  
ticamente rispondere al con-  
cetto di una procedura

29  
suoletta, il segretario che il  
ministro sia invitato a ri-  
spondere volentieri, tanto  
a noi, se non può  
scrivere e addito alle in-  
convenienze delle sorprese  
improvvisi non prendersi  
nella semplice interrogazione,  
né la discussione, il potere  
esecutivo chiamato solo a fornire  
i dati richiesti, non può  
offrire convenientemente facilità  
negli punti di una lotta  
parlamentare.

Art. 70. Per lo svolgimento delle leggi di  
maggiore importanza, im-  
plicanti discussione di prin-  
cipi concernenti il nuovo re-  
golamento l'interpellanza  
solenne disciplinata dagli  
art. 67, 68; per altri il pro-  
ponente presenta al reggio

domande sulla stessa mo-  
dificazione; il Presidente in-  
da notizia alla Camera il  
giorno successivo, il ministro  
dichiara se e quando in-  
tenda rispondere; nel caso  
affermativo la Camera fissa  
il giorno dello svolgimento,  
nel quale la parola non  
spetta che al proponente,  
se questi non è soddisfatto  
è costretto a formulare una  
risoluzione sulla quale la  
Camera è nuovamente chia-  
mata a deliberare, per fissare  
il giorno della vera discussione.  
Coda la Camera, quanto la pratica  
convinse più spediteamente  
secondo l'antico regolamento,  
per il quale udito il mini-  
stro si determinava subito  
il giorno dello svolgimento.

il nuovo sistema invece di  
obbligare a pronunciare le cose,  
chiusi per la fissazione dei ter-  
mini, prima! dobbiamo subito  
il senopianto al ministro,  
poi per questo ad un dialogo  
fra l'interpellante e l'inter-  
pellato, e solo dopo questo si  
giunge, e questo è certo troppo  
tardi a strappare il decreto  
che accorda a una direzione.  
Sembra agli scriventi che queste  
limitazioni non ottengano altro  
effetto fuori di quello di im-  
pedire la tesi e rinviare  
il voto alla Camera, sot-  
trinandola a ritornare sul  
suo deliberato.

W. H. L.

Nessuno al certo può sfuggire dalla  
maggioranza, l'obbedienza  
del suo buon diritto di  
sovranità che deve esercitare



Sulle interpellanze, respicendosi  
 le quando le vedasi insopportabili  
 o colla forma rozza del rifiuto,  
 o col ripiego cortese e parla-  
 mentare del rinvio a tempo  
 indeterminato; ciò è essenzial-  
 mente conforme ai principi  
 fondamentali dell'jure collig-  
 tionale che deve garantire  
 ed assicurare alla maggioranza  
 per il suo legittimo potere.  
 Ma che questa stessa maggioran-  
 za sia retta a ritornare  
 sulle cose giudicate per dup-  
 plicare le sentenze di ruffioni  
 di termini, sembra oggigiorno  
 univale enorme in via  
 di diritto, ozioso e pregiudiz-  
 ziale al buono e rapido  
 andamento dei lavori par-  
 lamentari in linea d'  
 fatto, e, diciamo franca-

mente, solo conforme alla  
dignità della maggioranza  
che deve avere un  
concetto ben più saldo della  
bontà dei suoi verdetti.

Fin  
L

Confessione di buon grado che  
l'antica formula del rinvio  
a tempo indeterminato ci  
parve sempre equitativamente  
parlamentare; ma era  
un anno sublimemente af-  
fisso nelle mani della mag-  
gioranza, a cui procurava il  
vantaggio di mantenere le  
interpellanze non accettate  
in uno stato che divenne qua-  
si di colargo, da cui potevano  
essere ritogliate per un atto  
esecutivo della volontà del  
Parlamento.

Ci sembrava che la maggioranza  
in questo modo poteva

arricchire di buone armi i  
 suoi arsenali, ricercando  
 sempre, <sup>e</sup> gelosamente, ~~in~~  
~~permanente~~ ~~antidonna~~ ~~che~~  
 ella è, ben custodite nelle  
 sue mani le chiavi.

Molti da queste considerazioni  
 gli scriventi si permettono  
 di ripetere alcuni mo-  
 dificationi agli art. 6.<sup>o</sup> 68. 69  
 del regolamento; che non  
 credono di avere tocca la  
 metà fragile di alcuni ob-  
 bruti ma, questioni a  
 loro avviso dell'istissima ed  
 urgente, ne propongono la  
 soluzione ai più nobili ed  
 antichi allei parlamentari,  
 allungando il modesto com-  
 pite al pioniere, hanno  
 cercato di dare i primi col-  
 pi di falce per diraderli.

la legge della violenza, ne  
altri spetterà il merito di aver  
votato il bene.

Carissimi Colleghe

Sotto la quiete dell'ardente  
sereno dei partiti, noi in-  
tendiamo farle respirare le  
aure serene di una tran-  
quilla discussione. Tutti i  
deputati, non ne accolta-  
mo il terreno un dovere  
di contribuire al perfeziona-  
mento dell'arme che essi  
pur debbono brandire.

La maggioranza comprenda subito  
che per la mutabilità sua,  
mia del regime parlamenta-  
re, nessuno può lasciarsi co-  
stare disarmato; anche coloro  
che vagheggiano un'eterna  
consolidazione al potere

Sentiamo il bisogno di garan-  
 tirci i mezzi necessari per con-  
 solidare quella società influenza-  
 siva in quale la maggioranza  
 verrebbe il carattere di una  
 intelligente cooperatrice del po-  
 re, per evitare la troppo umile  
 spinta dell'ansietà di una  
 autorità incontrollabile.

il Rispettore

*[Handwritten signature]*

Se avete una querela  
 stampare